



# *Comune di Monghidoro*

Citta' Metropolitana di Bologna

## ORDINANZA n. 48 in data 14/07/2025

**MODIFICA DELLA VIABILITÀ IN VIA GARIBALDI E IN VIA MATTEOTTI PER  
MANIFESTAZIONE "FESTIVAL CHE NON VENISSE MAI GIORNO"**

Emessa da: AREA VIGILANZA

A firma di: ZECCOLI MORENO

Via Matteotti,1-40063 Monghidoro (BO) - 051/655.56.39 - Fax. 051/655.55.20 <https://www.monghidoro.net>  
PEC: [comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it)

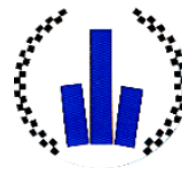
*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



# **COMUNE DI MONGHIDORO**

## **(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)**

### **POLIZIA LOCALE**



**Via Matteotti n. 1 – 40063 Monghidoro (Bo)**

**Tel. 051 6555639 / 333 2661466**

**E-mail: [pm@comune.monghidoro.bo.it](mailto:pm@comune.monghidoro.bo.it)**

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA**

**PREMESSO** che in Monghidoro nella P.zza Cav. Gitti avrà luogo la manifestazione denominata Festival “che non venisse mai giorno” organizzato dall’associazione “E bene venga maggio”;

**CONSIDERATO** che tale manifestazione richiede una chiusura parziale al traffico e alla sosta veicolare delle vie Garibaldi e Ramazzotti;

**RAVVISATA** la necessità di garantire il regolare e sicuro svolgimento dell’evento, onde prevenire pericoli e danni a persone e cose, si interviene sulla disciplina della circolazione veicolare in vigore sulle strade coinvolte;

**VISTA** la richiesta pervenuta a questo Comune in data 04/07/2025, avente prot. n. 6989/2025, dal Sig. Benni Franco, in atti generalizzato, in qualità di Presidente dell’associazione “E bene venga maggio”;

**VISTI** gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto del Comune;

**Visto** il decreto del Sindaco n. 15 del 31/12/2024, con il quale al sottoscritto è stato conferito l’incarico per la responsabilità della II^ Area-“Area Vigilanza-Polizia Locale”;

## **ORDINA**

il divieto di transito e sosta a qualsiasi veicolo, eccetto per i veicoli in servizio di polizia e di soccorso, **dalle ore 18:00 del giorno 26/07/2025 alle ore 01:00 del giorno 27/07/2025**, nei tratti delle sotto elencate strade comunali:

- **VIA GARIBALDI dalla intersezione di via Vittorio Emanuele II alla intersezione con Largo G.P. da Palestrina;**
- **VIA MATTEOTTI fino al civico 1;**

## **DISPONE**

**che l'efficacia del presente provvedimento sia subordinata alle seguenti condizioni:**

- 1 L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di apporre tutta la segnaletica mobile di divieti di sosta occorrenti nel tratto di via Garibaldi;
- 2 Il comitato organizzatore dovrà adottare, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione dei veicoli autorizzati nonché adoperarsi, mediante opportuna segnaletica, a rendere il minor disagio possibile al transito di essi, provvedendo anche agli altri obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
- 3 Al termine delle manifestazioni, a cura degli organizzatori dovranno essere rimossi, tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro verrà collocato per l'evento, gli stessi dovranno altresì provvedere alla pulizia delle strade e piazze interessate;
- 4 Gli organizzatori assumano ogni responsabilità derivante dalle manifestazioni autonomamente allestite ed in particolare sollevino il Comune di Monghidoro da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dagli spettatori o da altri utenti della piazza e dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dagli organizzatori;

## **AVVERTE**

che la presente ordinanza, sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione).

Gli Agenti di Polizia Stradale, come previsto dall'art.12 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR dell'Emilia-Romagna, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada).

